FIGC	

Titolo

Comportamenti discriminatori - art. 28 CGS - illecito di particolare disvalore

Descrizione

La fattispecie prevista dall'art. 28 CGS riguarda un illecito di particolare disvalore nell'ambito dell'ordinamento sportivo (e non solo, naturalmente, di quello). Esso viola uno dei principi fondamentali previsti dall'art. 2 dello Statuto della FIGC, ove al comma 5 è, appunto, declinato il principio di non discriminazione, con una disposizione di principio, avente finalità di ordine programmatico, che trova compiuta realizzazione nel più volte ricordato art. 28 CGS. Il quadro normativo, anche internazionale, è stato più volte ricostruito da questa Corte, sicché alle numerose decisioni in materia è sufficiente rinviare (per tutte: CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 105/2020-2021).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 28/CFA/2022-2023/A

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 28 CGS:

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0028 CFA del 26 settembre 2022 (Sig. Michele Zullo/Procuratore Federale Interregionale)